

## Associazione Angoli di Mondo – Cooperazione tra i Popoli Onlus

### STATUTO

#### **Art. 1**

E' istituita l'Associazione denominata “Angoli di Mondo – Cooperazione tra i Popoli”, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs 460/1997.

L'associazione potrà far uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale “ o dell'acronimo ONLUS.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha sede in Riviera Albertino Mussato n. 37, nel Comune di Padova.

#### **Art.2**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

#### **Art. 3**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### TITOLO II

#### *Finalità dell'organizzazione*

#### **Art. 4**

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, nei settori della beneficenza e tutela dei diritti civili.

L'Associazione si propone di promuovere e realizzare forme di solidarietà tra i popoli nel rispetto dell'autonomia dei gruppi e paesi più deboli sia in Italia che all'estero, mediante l'invio di fondi, mezzi tecnici, volontari, materiale d'informazione e tutti gli altri mezzi ritenuti idonei allo scopo, appoggiandosi ad Enti o Istituzioni religiose già presenti nel territorio.

L'Associazione si propone di promuovere attività di assistenza e/o tutela dei diritti di soggetti in difficoltà per condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari e sociali, di qualunque nazionalità, credo o religione.

In particolare l'Associazione rivolge l'attenzione a soggetti affetti da situazioni di disagio psichico e fisico (L.104/92) e a persone deboli mediante il coinvolgimento e l'inserimento nelle attività di seguito riportate affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.

Per attuare concretamente i propri scopi l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- dare sostegno economico a progetti realizzati da enti pubblici o privati, o altre figure che perseguano lo scopo di aiutare e sostenere persone o gruppi sociali che si trovino nelle difficoltà evidenziate in precedenza;
- dare sostegno economico e logistico a persone che desiderino dedicare una parte almeno della loro attività a favore di persone svantaggiate nei modi sopra descritti;

- dare sostegno diretto all'individuo o al nucleo familiare;
- perseguire azioni sociali contro qualsiasi forma di sfruttamento secondo i principi della nonviolenza;
- informare e sensibilizzare la cittadinanza sui problemi del sottosviluppo, dell'emarginazione e della miseria nei paesi poveri del mondo e sulle situazioni di degrado sociale e di povertà, di violenza e di discriminazione ovunque si riscontrino, sia in Italia che all'estero;
- promuovere, diffondere e sostenere il Commercio Equo e Solidale come strumento di tutela, sviluppo e crescita di soggetti vittime di sfruttamento e di emarginazione;
- promuovere un consumo responsabile al fine di educare alla sobrietà e ad un uso più rispettoso e corretto delle risorse.

Per realizzare le suddette attività l'Associazione potrà:

- stipulare convenzioni con associazioni o altri enti pubblici o privati e aderire ad associazioni, cooperative sociali e altri enti, locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali; richiedere finanziamenti e contributi a enti pubblici o privati interessati allo sviluppo e sostegno degli scopi istituzionali.
- svolgere le attività di raccolta fondi, costituire fondi per lo sviluppo delle attività sociali o di progetti o programmi aventi finalità sociali nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento associativo; in particolare l'Associazione intende favorire e sostenere soggetti con difficoltà economiche dovute a varie contingenze legate alla realtà economica del paese
- elaborare bollettini di informazione sia in forma cartacea che telematica, curare la diffusione e vendita di materiali prodotti, riviste, , fotografie, documenti, materiale didattico relativi alla realtà della sofferenza, dell'emarginazione e alle forme di cooperazione presenti sia in Italia che nel mondo;
- promuovere incontri di formazione, manifestazioni, dibattiti, tavole rotonde con esperti del sottosviluppo locale e globale, e con persone o gruppi che abbiano vissuto l'esperienza della solidarietà con gli ultimi o siano stati vittime di sopraffazione, sfruttamento o discriminazione di qualsiasi tipo;
- organizzare e promuovere la raccolta e la distribuzione di materiale usato allo scopo di educare e sensibilizzare i soggetti ad un consumo e utilizzo critico e consapevole dei beni che quotidianamente vengono utilizzati, consapevoli del fatto che ogni bene ancora in buono stato di conservazione può essere riutilizzato limitando l'eccessivo e smodato utilizzo delle risorse materiali e umane del territorio.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

### TITOLO III *Gli aderenti*

#### **Art. 5**

Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione all'associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

#### **Art. 6**

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Per gli eventuali soci minori di età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

#### **Art. 7**

I soci dell'Associazione svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di realizzare le attività definite dall'Assemblea. L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intransmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 8**

Il socio dell'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

### **TITOLO IV**

#### *Gli organi*

#### **Art. 09**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti, se eletto;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### Capo I: L'Assemblea

#### **Art. 10**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per

l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da spedirsi con raccomandata AR o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica, raccomandata a mano o quant'altro) che garantisca la conoscenza personale e diretta da parte dei soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione verrà in ogni caso affisso presso i locali della sede.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno della prima, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L'Assemblea straordinaria delibera in relazione:

- alla modifica dello Statuto, in presenza di almeno 2/3 degli associati e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
- allo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 11**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere e revocare il Presidente ed il Vicepresidente;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi particolari;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

## **Art. 12**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

I verbali sono conservati, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare i verbali e di averne una copia.

## Capo II: Il Consiglio Direttivo

### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 soci membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il bilancio consuntivo / rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;

## Capo III: Il Presidente

### **Art. 15**

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

### **Art. 16**

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

Il Presidente in caso di impedimento o assenza è sostituito dal Vicepresidente.

## TITOLO V

### *Le risorse economiche*

### **Art. 17**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- i) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;

j) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 383/2000.

#### **Art. 18**

I beni dell'Associazione sono beni mobili, beni registrati mobili e beni immobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall' Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 19**

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei soci stabiliti dall'Assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dai soci, o da altre persone fisiche o giuridiche.

#### **Art. 20**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

#### **Art. 21**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art. 22**

Il collegio dei Revisori dei conti, se nominato, è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo.

#### **Art. 23**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente, il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori ( se nominato) presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la

relazione sulla attività svolta; il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

## TITOLO VII

### *Le Convenzioni*

#### **Art. 24**

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

## TITOLO VIII

### *Dipendenti e collaboratori*

#### **Art. 25**

L'associazione può assumere dei dipendenti.

I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge di regolamento, assicurati contro malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 26**

L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

## TITOLO IX

### *La responsabilità*

#### **Art. 27**

I soci che prestano la propria opera sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi di legge.

#### **Art. 28**

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni dei contratti stipulati.

#### **Art. 29**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

## TITOLO X

### *Rapporti con altri enti e soggetti*

#### **Art. 30**

L'Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici o privati.

## TITOLO XI

### *Disposizioni finali*

#### **Art. 31**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La durata dell'Associazione è illimitata e l'eventuale scioglimento verrà deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 21 del codice civile.